CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI MEDOLLA E L'ASSOCIAZIONE_____PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CULTURALI E DI RICERA STORICA SULLA MOTTA DI MONTALBANO E SULLA STORIA DELLE FORTIFICAZIONI DEL TERRITORIO DELLA BASSA MONENESE.

L'anno 2022, il giorno_____del mese di _____ in Medolla, nella sede del Comune, tra il Comune di MEDOLLA nella persona del Responsabile dell'Area Affari Generali,Cultura e Tempo Libero, dott.ssa Maria Chiara Grisanti, domiciliata per la carica presso la sede comunale di viale Rimembranze n. 19, e l'ASSOCIAZIONE_____ con sede a Medolla in via E. Montale n. 7/2, rappresentata dal presidente_____nato/a_____

PREMESSO CHE

- l'articolo 56 del Codice del Terzo settore consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale "*convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale*";
- in base all'art. 5 del D.lgs. 117/2017 gli enti del Terzo Settore esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale.
- l'art. 5, comma 1 lett. i), colloca, tra le attività di interesse generale proprie degli Enti del Terzo settore quelle relative "*all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo";*

1. Mediante "Avviso Pubblico per la selezione di progetti culturali per e di ricerca storica sulla Motta di Montalbano e sulla storia della fortificazione del territorio della Bassa Modenese, da realizzarsi entro l'anno 2023, prot.____del_____, che ha dato esecuzione alla delibera di Giunta Comunale n._____ ad oggetto "AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI CULTURALI E DI RICERCA STORICA SULLA MOTTA DI MONTALBANO E SULLA STORIA DELLE FORTIFICAZIONI DEL TERRITORIO DELLA BASSA MODENESE, CHE IL COMUNE DI MEDOLLA INTENDE PROMUOVERE E SOSTENERE ATTRAVERSO LA STIPULA DI UNA CONVENZIONE, AI SENSI DELL'ART. 56 DEL CODICE DEL TERZO SETTORE (D.LGS N. 117/2017)", si è individuata, mediante procedura comparativa riservata a tale tipologia di ente del terzo settore, l'Associazione_____con cui convenzionarsi per l'organizzazione e la gestione di tali progetti;

2. l'Associazione ha dichiarato il possesso dei requisiti richiesti dalla legge e dall'avviso pubblico, affinché organizzazioni e associazioni possano sottoscrivere la convenzione, che sono:
   a) l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale (a decorrere dalla piena operatività di tale registro. Il requisito dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore previsto dal Codice del terzo settore, nelle more dell'istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte delle reti associative e degli enti del Terzo settore attraverso la loro iscrizione ad uno dei registri attualmente previsti dalle normative di settore ai sensi di quanto previsto dall'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
   La suddetta Associazione_____risulta iscritta al Registro nazionale al numero del_____ovvero

3. Il Comune di Medolla riconosce all'Associazione_____il compito di organizzare e realizzare progetti culturali e di ricerca storica sulla Motta di Montalbano e sulla storia delle fortificazioni del territorio della Bassa Modenese in conformità al progetto presentato e approvato.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1 - FINALITA'

In relazione alle finalità richiamate in premessa, l'Associazione_____si impegna a realizzare entro il 2023, i progetti culturali e di ricerca storica come indicati nella richiesta di partecipazione all'avviso pubblico, nell'ambito del territorio di Medolla ed a favore dei propri cittadini, attraverso l'impegno di risorse umane e strumentali.

ART. 2 – ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' RICHIESTE DAL COMUNE

l'Associazione_____si impegna ad organizzare e realizzare progetti culturali e di ricerca storica sulla Motta di Montalbano e sulla storia delle fortificazioni del territorio della Bassa Modenese, nonché di realizzare almeno un convegno e la relativa pubblicazione degli atti, così come previsto dal progetto presentato in virtù dell'avviso pubblico emanato dal Comune di Medolla in _____prot._____e comunque dovrà avere come riferimento il seguente elenco di massima:

ELENCO DI MASSIMA DEGLI EVENTI DELL'INIZIATIVA

	Date
Organizzazione di incontri informativi, di un convegno, di eventi di carattere didattico, di visite guidate e di living-history. Negli eventi realizzati viene compresa altresì l'ospitalità (di relatori ecc…) nonchè la pubblicazione degli atti che saranno realizzati.	Da autunno 2022 a 2023

ART. 3 – RENDICONTAZIONE E RIMBORSO

A seguito dell'avvenuta realizzazione delle iniziative oggetto del presente avviso come da progetto presentato, l'Amministrazione Comunale corrisponderà all'associazione di promozione sociale convenzionata o all'Organizzazione di volontariato esclusivamente un rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate fino alla concorrenza massima di **euro 17.000,00** per la durata della convenzione, ai sensi del D.lgs. 117/2017 'art. 56 comma 2).

Tale rimborso sarà effettuato entro 20 giorni dalla presentazione della rendicontazione firmata dal legale rappresentante, regolare e completa per ogni singolo evento, con allegata documentazione dimostrativa delle spese effettivamente sostenute (fatture e ricevute quietanziate).
Non verrà effettuato alcun rimborso di spese non documentate e non saranno rimborsate spese che superino **euro 17.000,00** o minor valore offerto e/o rendicontato.
Le modalità di rimborso delle spese avverranno, nel rispetto del principio dell'effettività delle stesse, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili come di seguito indicato:

- **anno 2022: € 5.000,00** disponibili sul cap. 4070.00.01 - Contributi ad Enti ed Associazioni per finalità culturali;
- **anno 2023: € 12.000,00** disponibili sul cap. 4070.00.01 - Contributi ad Enti ed Associazioni per finalità culturali;

ART. 4 – IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Per le iniziative oggetto della convenzione, che dovranno armonizzarsi a quelle di autonoma programmazione dell'Ente, il Comune metterà a disposizione, a titolo gratuito, nei limiti stabiliti

dall'Amministrazione stessa, spazi, strutture, attrezzature, mezzi e beni mobili di proprietà o in disponibilità.

ART. 5 – IMPEGNI DEL SOGGETTO PROPONENTE

Saranno a carico degli organizzatori tutti gli oneri e le spese connessi alla realizzazione degli eventi indicati nel progetto presentato, eventuale SIAE compresa, ed ogni altro onere annesso e connesso alle iniziative proposte.

In particolare sono a carico degli organizzatori: la richiesta di autorizzazione per lo svolgimento delle iniziative e, l'eventuale ottemperanza alle prescrizioni della commissione di vigilanza, i rapporti con le associazioni che partecipano al progetto e con gli studiosi, il mantenimento delle condizioni di pulizia e decoro dell'area in cui si svolgono le attività.

Le associazioni destinatarie dei contributi sono tenute a concordare con l'Amministrazione comunale ogni forma di pubblicità (dépliant, cartoline, siti web, manifesti, locandine ecc.)

ART. 6 – MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA' OGGETTO DELLA CONVENZIONE E RENDICONTAZIONE

1. Il Comune, a mezzo del proprio personale, attraverso rilevazioni dell'esito degli eventi organizzati o con altre idonee modalità, verifica periodicamente quantità e qualità dei servizi prestati dall'Associazione, di cui all'articolo 4.
2. A tale proposito, l'Associazione, con cadenza successivamente alla realizzazione delle singole iniziative procederà a presentare la relazione tecnica e descrittiva e relativa rendicontazione delle attività svolte, in modo che il Comune di Medolla possa svolgere le attività di controllo ai sensi degli articoli 92 e 93 del CTS.
3. La rendicontazione, per le finalità dell'art. 93, comma 1, lettera e), e comma 4, del D.Lgs. n. 117/2017 e ss.mm., dovrà essere tassativamente corredata da documentazione giustificativa comprovante la spesa (esempio Fatture quietanzate).

ART. 7 – RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEI SOCI COINVOLTI NELLE INIZIATIVE

I volontari addetti allo svolgimento delle iniziative e attività di cui all'art. 2 saranno messi a disposizione dall'Associazione _____, nel rispetto di tutte le norme previste dalla normativa in materia.
Per effetto della presente Convenzione, non si instaurerà alcun tipo di rapporto di lavoro tra i suddetti soggetti/volontari e l'Amministrazione L'Associazione di promozione sociale Pro Loco Medolla si assume la diretta, personale ed esclusiva responsabilità dell'osservanza di tutte le norme in vigore sulla disciplina e sulla tutela dei propri soci coinvolti nellosvolgimento delle iniziative.

ART. 8 – DURATA E RECESSO DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al mese di dicembre 2023.

L'amministrazione potrà recedere unilateralmente dalla convenzione per comprovati motivi (tra cui la mancata stipula dell'assicurazione obbligatoria in base all'art. 18 D.LGS. 117/2017 da parte dell'Associazione convenzionata) che saranno comunicati al soggetto aggiudicatario almeno con 30 giorni di anticipo.
In caso di recesso l'Associazione ha diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le prestazioni eseguite, purché eseguite correttamente ed a regola d'arte secondo

quanto previsto dalla convenzione, rinunciando espressamente ora per allora a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ed ogni ulteriore rimborso delle spese.

L'Associazione_____potrà recedere anticipatamente dalla Convenzione previo preavviso scritto di 90 giorni.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ

L'Associazione è l'unica e sola responsabile nei rapporti con gli utenti e con i terzi in genere per i rischi derivanti dallo svolgimento delle manifestazioni.
A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione si impegna, per tutta la durata della presente convenzione, a stipulare una polizza per assicurare i propri volontari da infortuni e malattie, connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
Ad oggi risulta che l'Associazione ha stipulato la seguente polizza assicurativa:
polizza rilasciata da_____Agenzia di_____numero_____in data_____scadenza_____

ART. 10 - VALIDITA' DELLA CONVENZIONE

La presente Convenzione, oltre che per l'Amministrazione comunale, sarà valida solamente per l'Associazione e quindi è esplicitamente escluso che ad essa subentri in qualsiasi forma, conduzione e modo, altro Ente, Società o persona per qualsiasi ragione e causa.

Qualora il Presidente dell'Associazione sia sostituito, per qualsiasi motivo o ragione, con altro Presidente, quest'ultimo si intende obbligato, per il solo fatto di essere Presidente, ad osservare tutte le prescrizioni contenute in questa Convenzione.

ART. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.lgs. 196 del 30.03.2003 e del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 nel testo vigente le parti prendono atto che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e l'assorbimento degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia; tali dati saranno conservati sino alla conclusione del procedimento presso l'ufficio competente e successivamente secondo le modalità previste per la conservazione e archiviazione della documentazione in possesso del Comune.

ART. 12 - ADEMPIMENTI SAFETY E SECURITY

L'Associazione si impegna a rispettare per ogni manifestazione di cui all'Avviso Pubblico, gli adempimenti richiesti dalle norme in materia di pubblici spettacoli, dal Comune e/o dalla Commissione di vigilanza provinciale o comunale sui locali di pubblico spettacolo per l'attuazione delle Circolari vigenti.
Gli oneri derivanti dagli adempimenti relativi a quanto previsto nel presente articolo sono interamente a carico dell'Associazione di promozione sociale Pro Loco Medolla e potranno essere rendicontati a titolo di rimborso spesenei limiti massimi ammissibili.

ART. 13 – PENALI E RECESSO

1- La mancata realizzazione di una delle iniziative e manifestazioni di cui all'oggetto del presente avviso comporta l'applicazione di una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo indicato per la realizzazione dell'iniziativa stessa nella richiesta di partecipazione alla presente procedura comparativa;
2- l'uso e lo sfruttamento improprio delle iniziative comporta l'applicazione di una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo indicato per la realizzazione dell'iniziativa stessa nella richiesta di partecipazione alla presente procedura comparativa;
3- la realizzazione di iniziative lesive dell'immagine dell'Amministrazione comporta l'applicazione di una penale pari al 10% (dieci per cento) dell'importo indicato per la realizzazione dell'iniziativa stessa nella richiesta di partecipazione alla presente procedura comparativa;
4- le variazioni di data e/o durata, del programma delle iniziative che determinino una significativa riduzione qualitativa dell'evento rispetto al progetto presentato comporta l'applicazione di una penale pari al 6% (sei per cento) dell'importo indicato per la realizzazione dell'iniziativa stessa nella richiesta di partecipazione alla presente procedura comparativa.
Al verificarsi di ciascuna delle suddette inadempienze l'Amministrazione Comunale si riserva altresì il diritto di risolvere la convenzione di diritto.
L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'associazione di promozione sociale avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica in via amministrativa della contestazione. Qualora dette contestazioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell'Amministrazione ovvero non vi sia stata data risposta da parte del soggetto convenzionato o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate all'Affidatario le penali sopra indicate.
Le penali verranno detratte dal rimborso spese e, qualora ciò non fosse possibile, recuperate mediante altre modalità secondo l'ordinamento giuridico vigente.

Art. 14 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

1. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1453 e 1454 del codice civile, la presente convenzione può essere risolta dalle parti in ogni momento, previa diffida ad adempiere di 15 giorni a mezzo PEC, per grave inadempienza degli impegni assunti. In caso di risoluzione, per inadempienza dell'Ente attuatore, il Comune di Medolla liquiderà le sole spese da questi sostenute, fino al ricevimento della diffida, salvo il risarcimento del danno.
2. Ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, costituiscono clausole risolutive espresse, le seguenti ipotesi:
- apertura di una procedura concorsuale o di fallimento a carico dell'Ente attuatore;
- messa in liquidazione o in altri casi di cessione dell'attività da parte dell'Ente attuatore;
- interruzione non motivata delle attività;
- difformità sostanziale nella realizzazione degli interventi, secondo quanto previsto nella Proposta progettuale;
- qualora l'Ente attuatore si renda colpevole di frode;
- violazione della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché violazione della disciplina in materia di contratti di lavoro e del CCNL applicabile, sottoscritto dalle OO.SS. maggiormente rappresentative;
- inottemperanza a quanto previsto dalla legge n. 124/2017 e ss. mm., in merito all'obbligo di comunicazione delle entrate di natura pubblica, laddove applicabile in relazione all'importo del contributo;

3. Nelle ipotesi sopraindicate, la Convenzione può essere risolta di diritto, con effetto immediato, a fronte della dichiarazione del Comune di Medolla, trasmessa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
4. Il Comune si riserva in qualsiasi momento di disporre la cessazione degli interventi e delle attività, sempre a fronte di sopravvenute disposizioni regionali, nazionali o europee. Al soggetto sottoscrittore della convenzione non verrà riconosciuto alcunché a titolo di indennizzo o risarcimento.

Art. 15 – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l'Ente attuatore, con la sottoscrizione della presente Convenzione, si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e per gli effetti comunica gli estremi identificativi del conto corrente, bancario o postale, appositamente dedicato, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, co. 9 bis della L. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto. 3. In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Ente attuatore è tenuto a darne comunicazione tempestiva e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Ente non potrà, tra l'altro, sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

ART. 16 - NORME FINALI

Per tutto quanto non previsto nella presente convenzione valgono le disposizioni di legge in vigore se ed in quanto compatibili. Qualora nel corso della sua validità fossero emanate nuove norme di legge e/o di regolamento, aventi incidenza sul rapporto di collaborazione così instaurato, si procederàalla loro applicazione dalla data di vigenza delle stesse.
Tutte le eventuali controversie per l'applicazione della presente convenzione dovranno essere composte con spirito di amichevole accordo.
In caso di controversia, le parti riconoscono convenzionalmente la competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Modena.
Eventuali modifiche alla presente convenzione concordate fra le parti dovranno essere effettuate esclusivamente per iscritto.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI E REGISTRAZIONE

La presente convenzione redatta in duplice originale, è soggetta a registrazione esclusivamente in caso d'uso (DPR 131/1986).

Le spese, i diritti, le imposte riferibili alla stipula della presente convenzione sono a carico dell'Associazione.

Letto, approvato e sottoscritto a margine di ogni foglio ed in calce.

Medolla, li

Per l'Amministrazione comunale, La Responsabile Area Affari Generali, Cultura e Tempo Libero

(Dott.ssa Maria Chiara Grisanti) _____

Per l'Associazione_____, Il Presidente/Legale Rappresentante

( ) _____